



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 2460

Seduta del 18/11/2019

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
MARTINA CAMBIAGHI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA  
STEFANO BRUNO GALLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
SILVIA PIANI  
FABIO ROLFI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Melania De Nichilo Rizzoli di concerto con gli Assessori Stefano Bolognini e Silvia Piani

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 276/2003 - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI BOLOGNINI E PIANI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Sabrina Sammuri Daverio Giovanni Claudia Moneta

La Dirigente Paola Angela Antonicelli

L'atto si compone di 20 pagine

di cui 14 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### **RICHIAMATE:**

- la legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- l'art. 14 del D.lgs n. 276/2003 “Cooperative Sociali e Inserimento Lavorativo dei lavoratori svantaggiati” che prevede che i servizi di cui all'articolo 6, comma 1 legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle Regioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti e finalizzate all'inserimento lavorativo di lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;
- la legge Regionale 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate” come modificata dall'art. 12 comma 1 della l.r.10 agosto 2018, n. 12;
- la legge Regionale 28 settembre 2016 n. 22 “il mercato del lavoro in Lombardia”;
- la legge Regionale 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;

**RICHIAMATA**, in particolare, la l.r. n. 22/2016 come modificata dalla legge regionale 4 luglio 2018 n. 9 che istituisce presso le amministrazioni provinciali i servizi del Collocamento Mirato disabili previsti dalla legge n. 68/99 e delega alle Province e alla Città Metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l'impiego, compreso quelli del collocamento mirato dei disabili, assegna inoltre alla Regione funzioni di indirizzo e coordinamento;

**RICHIAMATO** il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato con deliberazione consiliare n. XI/64 che individua, fra le direttrici lungo le quali si dispiega l'azione regionale in tema di lavoro e formazione professionale, il sostegno all'occupazione e fissa fra gli obiettivi rilevanti l'occupazione delle persone in situazioni di disabilità e vulnerabilità;

**RICHIAMATO** altresì il Piano d'Azione Regionale sulla disabilità 2010-2020 (approvato con d.g.r. IX n.983/2010) nel quale sono delineate le strategie per le



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

azioni all'interno delle politiche del lavoro destinate alle persone con disabilità e nel quale si pone particolare attenzione all'integrazione lavorativa;

#### **CONSIDERATO che:**

- la disciplina dell'art. 14 del D.lgs. 276/2003 ha assunto in Lombardia una rilevanza crescente per l'occupazione delle persone con disabilità a partire dalla sua entrata in vigore ed è caratterizzata da un trend positivo anche nell'attuale contesto economico: dal 2015 al 2018 il numero di convenzioni quadro è cresciuto progressivamente e costituisce oggi il 12% degli avviamenti al lavoro degli iscritti alla l. 68/99;
- la sua applicazione, attraverso dodici convenzioni quadro sottoscritte a livello provinciale, ha generato nel tempo disomogeneità di trattamento per i soggetti beneficiari;
- si rende pertanto necessario un intervento regionale di indirizzo e coordinamento che, attraverso l'elaborazione di uno schema unico di convenzione quadro, dia applicazione omogenea dell'art. 14 D.lgs 276/2003 su tutto il territorio regionale, salvaguardando lo stesso livello di tutela per tutti i lavoratori;

**CONSIDERATO** che Il "Comitato per l'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" istituito con la citata legge regionale 4 agosto n. 13 e composto dall'assessore regionale al lavoro con funzioni di presidente o suo delegato, da rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello regionale, dai rappresentanti delle province lombarde e da rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo comparativamente più rappresentative a livello regionale, riunitosi in sede tecnica il 25 luglio 2019, il 18 settembre 2019 e il 2 ottobre 2019, dopo ampia ed approfondita discussione ha elaborato una proposta di "Schema di Convenzione Quadro con relativo Format ai sensi dell'art. 14 D.lgs 276/2003" d'ora in poi "Schema Convenzione art. 14", che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che il testo di "Schema Convenzione art. 14" allegato al presente provvedimento, disciplina tutti gli aspetti previsti dall'art. 6 bis Legge Regionale n. 13/2003 con riferimento:

- a) al coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;
- b) ai limiti quantitativi massimi di copertura della quota d'obbligo da coprire



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

che può essere realizzata con le convezioni;

c) alle modalità con cui i datori di lavoro possono aderire alle convezioni;

d) alle procedure per la individuazione dei lavoratori disabili che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, devono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni quadro;

è conforme al principio di favorire e promuovere l'inserimento e l'integrazione dei lavoratori svantaggiati e con disabilità nel mondo del lavoro in applicazione dell'art. 14 del D.lgs 276/2003 e della legge n. 68/1999, favorendone la tutela e la qualità del lavoro;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 14 D.lgs 273/2003, il testo di "Schema Convenzione art. 14" dovrà essere applicato dalle amministrazioni provinciali che stipuleranno con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative, convenzioni quadro su base territoriale, che saranno trasmesse a Regione Lombardia per la relativa validazione;

#### **ACQUISITI:**

- il parere favorevole delle amministrazioni provinciali;
- il parere favorevole della Sottocommissione Ammortizzatori sociali quale emanazione della Commissione regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione nella seduta del 22 ottobre 2019;

**RITENUTO** per le motivazioni sopra richiamate:

- di approvare lo "Schema Convenzione Quadro per la stipula delle convezioni, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 10 settembre 2003 n. 276, finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentano particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario assieme al relativo Format, di seguito "Schema Convenzione art. 4" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che tale schema costituisce indirizzo ai sensi dell'art. 2 l.r. n. 22/2006, rivolto alle amministrazioni provinciali per l'applicazione della disciplina in oggetto;
- di stabilire che il target dei lavoratori "con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario" destinatari dell'art. 14 è individuato negli iscritti alle liste della l.68/99 profilati nelle fasce 3 e 4 sulla base del sistema di profilazione stabilito all'allegato A della D.G.R n. 1106 del



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

20/12/2013 e dagli altri soggetti individuati dal Collocamento Mirato con parere del Comitato tecnico di cui all'art. 8 della legge 68/99;

- di stabilire che le convenzioni quadro territoriali sottoscritte a livello provinciale sulla base del presente "Schema di Convenzione art. 14" saranno operative successivamente alla validazione da parte della struttura regionale competente;
- di stabilire i seguenti tempi di attuazione e norme transitorie:
  - entro il 30 giugno 2020 le amministrazioni provinciali dovranno recepire la disciplina in oggetto attraverso la sottoscrizione o il rinnovo delle convenzioni quadro territoriali, successivamente a tale data le convenzioni quadro in essere si intendono decadute;
  - alle cooperative che, all'atto della sottoscrizione della convenzione quadro territoriale, hanno già in essere una convenzione art. 14 in Regione Lombardia, non si applica il requisito di anzianità di iscrizione all'albo di cui al punto c) dell'art. 2 dello "Schema di Convenzione art. 14";
- di trasmettere alle amministrazioni provinciali il testo di "Schema Convenzione art. 14" oggetto della presente deliberazione;

**AD UNANIMITA'** dei voti espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare lo "Schema Convenzione Quadro per la stipula delle convenzioni, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 10 settembre 2003 n. 276, finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentano particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, di seguito "Schema Convenzione art. 4" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che tale schema costituisce indirizzo ai sensi dell'art. 2 l.r. n. 22/2006, rivolto alle amministrazioni provinciali per l'applicazione della disciplina in oggetto;
3. di stabilire che il target dei lavoratori "con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario" destinatari dell'art. 14 è individuato negli iscritti alle liste della l.68/99 profilati nelle fasce 3 e 4 sulla



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

base del sistema di profilazione stabilito all'allegato A della D.G.R n. 1106 del 20/12/2013 e dagli altri soggetti individuati dal Collocamento Mirato con parere del Comitato tecnico di cui all'art. 8 della legge 68/99;

4. di stabilire che le convenzioni quadro territoriali sottoscritte a livello provinciale sulla base del presente "Schema di Convenzione art 14" saranno operative successivamente alla validazione da parte della struttura regionale competente;
5. di stabilire i seguenti tempi di attuazione e norme transitorie:
  - entro il 30 giugno 2020 le amministrazioni provinciali dovranno recepire la disciplina in oggetto attraverso la sottoscrizione o il rinnovo delle convenzioni quadro territoriali, successivamente a tale data le convenzioni quadro in essere si intendono decadute;
  - alle cooperative che all'atto della sottoscrizione della convenzione quadro territoriale hanno già in essere una convenzione art.14 in Regione Lombardia, non si applica il requisito di anzianità di iscrizione all'albo di cui al punto c) dell'art. 2 dello "Schema di Convenzione art. 14";
6. di trasmettere alle amministrazioni provinciali il testo di "Schema Convenzione art.14" oggetto della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge